

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE 1°

Sent. N° 353/2015
R.G. N° 280/14
Cron. N° 1035/15
Rep. N° //

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Gian Giacomo Pisotti	Presidente
Dott. Salvatore Fundoni	Consigliere
Dott. Emanuela Cugusi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.280 del Ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014, promossa da:

***** elettivamente domiciliato in ***** presso lo studio degli Avvocati *****,
*****, ***** che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti

APPELLANTE

CONTRO

*****, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti

APPELLATA

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giancarlo Moi

INTERVENUTO PER LEGGE

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):

"voglia l'Ecc.a Corte"

Nell'interesse del Procuratore Generale: si conclude il rigetto dell'appello.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 13.5.2014 ***** propone appello avverso la sentenza numero *****/*****, pronunciata il 24.3/31.3. 2014 e notificatogli il 15.5.2014, con la quale il Tribunale di Cagliari, nel pronunciare la separazione tra l'appellante e *****:

- ha addebitato la medesimo al *****;
 - ha condannato il medesimo al pagamento in favore della ***** di un assegno di 500 euro mensili;
 - ha infine condannato quest'ultima alla rifusione della spese processuali in favore della controparte.
- Costituitasi in giudizio, ***** in via preliminare eccepisce la inammissibilità dell'appello, poiché proposto oltre il termine di legge e, nel merito, ne chiede il rigetto.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi condividere le argomentazioni, conformi alla prevalente giurisprudenza della legittimità (*ex multis* Cass. n.21161/2011), della difesa appellata che ha sul punto così sostenuto: "*Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 12 della Legge 01.12.1970 n.898, l'appello dev'essere deciso in Camera di Consiglio e come previsto dalle disposizioni del Libro IV Titolo I c.p.c. "Dei procedimenti in materia di*

famiglia e di stato delle persone" al Capo VI, relativo alle disposizioni comuni al procedimenti in Camera di Consiglio, sia l'atto introduttivo (art.737 c.p.c.), sia il reclamo (art.793 c.p.c.) devono essere proposti con ricorso quindi, non essendo applicabile al caso di specie il rito ordinario, l'impugnazione della parte appellante avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza appellata e che si precisa, come è documentato, è stata effettuata in data 15.04.2014.

Ma controparte ha notificato l'atto di citazione per cui è causa in data 13.05.2014, ed ha iscritto a ruolo il procedimento in data 21.05.2014, quindi una volta decorso il termine perentorio del 15.05.2014.

Difatti, ammesso e non concesso che l'appello proposto con citazione anziché con ricorso sia valido, in base al principio della conservazione dell'atto nullo, è indispensabile che il deposito dell'atto nella cancelleria del Giudice adito avvenga entro i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

Quindi nel caso di impugnazione da effettuarsi con ricorso, l'esistenza stessa dell'atto si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice ad quem con la conseguenza che solo il deposito del ricorso ovvero, ammessa e non concessa, della citazione in cancelleria contiene un'ideale manifestazione della volontà di impugnare, che certamente ed in ogni caso deve essere tempestiva in relazione agli artt. 326 e 327 c.p.c., perché possa essere ritenuta valida. Ma nel caso di specie i termini perentori non sono stati rispettati, perciò deve pronunziarsi l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto, rilevabile d'ufficio, non sanato dall'odierna costituzione dell'appellata, in quanto la tardiva impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado."

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.****/****, pronunciata il 24.3/31.3. 2014 dal Tribunale di Cagliari,

- a) Dichiara inammissibile l'appello, poiché preposto oltre il termine di legge.
- b) Condanna il ***** alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio che liquida in euro 1500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile della Corte d'Appello, il 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Giacomo Pisotti

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Emanuela Cugusi